

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

COMUNE DI VENZONE

**CONTRATTO DI USUFRUTTO DELLO SCUOLABUS COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.09.2025
AL 31.08.2026**

L'anno ____ il giorno ____ del mese di ____ presso la sede del Comune di Venzone Venzone (Ud), con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra:

- **il Comune di Venzone** con sede in Piazza Municipio, n. 1 - C.F. 82000610301 - di seguito denominato più semplicemente Comune, rappresentato da _____, in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire - di seguito nel presente atto denominata "Parte Concedente";

- l'impresa _____, con sede legale a _____, in Via _____ n. _____, C.F. e P.IVA _____, rappresentata dal Legale rappresentante _____, nato a _____ il _____ e residente _____ in via _____ in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire - di seguito nel presente atto denominata "Parte Usufruttuaria";

di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

PREMETTONO

- che è stata indetta una procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola del territorio comunale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ed è stata approvata la documentazione di gara;

- che con determinazione n. ____ del ____ è stato affidato il servizio di trasporto scolastico e accompagnamento, relativamente ad una linea, per il periodo 01.09.2025 – 31.08.2026 alle condizioni di cui all'offerta di gara nonché a quelle previste nel Capitolato Speciale di Appalto;

RILEVATO che, come previsto dalla procedura di gara, si è reso necessario concedere lo scuolabus, successivamente descritto, in usufrutto alla Ditta affidataria mediante sottoscrizione di specifico contratto, così come indicato nel D.M. 31.01.1997 e ai sensi della Circolare Ministero dei Trasporti n. 23 del 31.03.1997;

RILEVATO che la società _____ intende acquisire in usufrutto n. 1 scuolabus di proprietà del Comune;

TUTTO CIO' PREMESSO

i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – COSTITUZIONE

Il Comune di Venzone, Parte Concedente, in conformità agli atti indicati in premessa, costituisce a favore della società _____ Parte Usufruttuaria, che accetta, il diritto di usufrutto dello scuolabus di proprietà comunale, così identificato: - modello IVECO Immatricolato anno 2023 Targa GH788NP n. 45 posti compreso autista.

ART. 2 – UTILIZZO DEL BENE

La Parte Usufruttuaria acquista il pieno possesso del suddetto scuolabus, impegnandosi a utilizzare lo scuolabus comunale per il trasporto degli alunni secondo le modalità e le condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto. Inoltre potrà anche utilizzarli per eseguire dei servizi aggiuntivi, in occasione di visite guidate e di istruzione, richiesti dal Comune di Venzone. Gli ulteriori

utilizzi dovranno sempre essere preventivamente autorizzati dal Comune di Venzone.

Art. 3 - VERBALE DI CONSEGNA

L'usufruttuario verrà immesso nel possesso dello scuolabus previa redazione di apposito verbale di consegna\inventario che verrà all'uopo sottoscritto.

Art. 4 – DURATA

L'usufrutto che la Parte concedente costituisce sullo scuolabus in favore dell'usufruttuario avrà durata 01.09.2025 – 31.08.2026.

ART. 5 – IDONEITA' DEL BENE AL SUO UTILIZZO

La Parte Usufruttuaria riceve lo scuolabus dando atto che lo stesso è idoneo all'uso, salvo quanto dovesse eventualmente accertarsi successivamente alla stipula del presente contratto e attualmente sconosciuto alle parti. La Parte Usufruttuaria, oltre a rispettare la destinazione economica del bene ed a impegnarsi ad adibirlo al trasporto scolastico degli alunni della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dovrà esercitare il suo diritto sullo scuolabus usando la diligenza del buon padre di famiglia.

La violazione dell'obbligo di rispettare la destinazione del bene comporta ex iure l'estinzione del diritto di usufrutto ed il diritto ad ottenere il risarcimento del danno.

La Parte concedente dichiara che lo scuolabus è di sua proprietà e che il diritto di usufrutto costituito con il presente atto è libero da pesi, vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni nonché da qualunque onere o gravame.

La Parte concedente costituisce il diritto di usufrutto in favore dell'usufruttuario a titolo gratuito.

ART. 6 – DIVIETO DI CONCESSIONE A TERZI

La Parte Usufruttuaria non può cedere a terzi il diritto di usufrutto. In caso di inosservanza del divieto di cessione da parte dell'usufruttuario, la Parte concedente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo il risarcimento del danno.

ART. 7 – STIMA DEL BENE

Lo scuolabus, immatricolato come sopraindicato, viene dato in usufrutto alla Parte Usufruttuaria nello stato di manutenzione in cui si trova ben noto alla Parte stessa che, avendolo visionato, lo trova adatto all'uso a cui è destinato. Lo stesso dovrà essere restituito al termine del rapporto contrattuale nello stesso stato in cui si trova, salvo il normale deperimento d'uso.

Le Parti convengono quale valore di stima dei beni in usufrutto, al fine della responsabilità in caso di perimento del bene, la somma complessiva pari alla quotazione del veicolo sul mercato. Resta inteso che la proprietà del bene, ai sensi di legge, permane a capo al Comune.

ART. 8 – SPESE

Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico della Parte Usufruttuaria. Restano a carico della parte Concedente le spese relative alla manutenzione straordinaria. Sono, inoltre, a carico della Parte Usufruttuaria le spese ordinarie per la conservazione e l'utilizzo del mezzo tra cui le spese di carburante, i

controlli periodici richiesti dalla casa costruttrice con frequenza tale da garantire l'efficienza dei veicoli in ogni momento, compresa la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o che necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. olio, filtri, liquidi, pastiglie freni, candele, riparazione e sostituzione di pneumatici usurati ecc.). È inoltre a carico della Parte Usufruttuaria la spesa per controlli periodici estintori e per la preparazione meccanica del veicolo per l'invio alla revisione periodica.

Sono a carico della Parte Usufruttuaria anche la polizza assicurativa, le riparazioni derivanti da sinistro a lui imputabile, la pulizia interna ed esterna del mezzo ed il mantenimento della carrozzeria. In merito alla polizza assicurativa la stessa verrà pagata alla compagnia da parte del Comune che provvederà a chiederne rimborso alla parte usufruttuaria.

La tassa di proprietà viene pagata in via anticipata dalla Parte Concedente e la Parte Usufruttuaria dovrà provvedere al rimborso per la parte di sua competenza, corrispondente alla durata dell'usufrutto. Tutte le spese legate al rogito del presente atto, comprese quelle per i bolli e quelle per ogni adempimento di registrazione/trascrizione al PRA, saranno assolte nella misura del 50% tra le parti.

ART. 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento per affinità agli artt. 978 e ss. del Codice Civile in tema di contratto di usufrutto, mentre sulle eventuali controversie sarà competente il foro di Udine.

ART. 10 – REGISTRAZIONE

Il presente atto, avendo ad oggetto un veicolo iscritto al PRA, non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che ha abrogato le lettere da a) ad e) dell'art. 7 Tariffa DPR 131/1986. In caso di registrazione i relativi costi saranno a carico della parte richiedente. Le parti hanno letto e dichiarano di approvarlo per essere conforme alla loro volontà e perciò lo hanno sottoscritto.

Il Comune di Venzone Venzone - _____
(firmato digitalmente)

La Società - _____
(firmato digitalmente)